

COMUNE DI SUVERETO

Provincia di Livorno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 07-03-12

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIOLI GIAMPAOLO	P	FANCIULLACCI STEFANO	P
BARTALETTI SILVIA	P	VALLESI GIANCARLO	P
BONAGUIDI ANTONIO	P	PARODI GIULIANO	P
TAMBELLI VINICIO	P	MORETTI GREGORIO	P
MUTI MOIRA	P	PASSAGLIA BEATRICE	P
TADDEI FAUSTO	P	PATERNO' DI SESSA CONSALVO	P
PASQUINI JESSICA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor PIOLI GIAMPAOLO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

Introduce l'argomento il Sindaco dando poi la parola all'Assessore Margotti per l'illustrazione del contenuto del Regolamento.

Margotti sintetizza lo spirito che ha mosso la Giunta in due punti: la nascita dell'OTD e la rete di sinergie messa in campo in materia, che è una novità in assoluto. "L'introduzione dell'imposta di soggiorno rappresenta un'opportunità in questa ottica e la Parchi è il soggetto che può valorizzare al meglio le risorse del territorio". In merito al regolamento specifica che l'imposta di soggiorno verrà introdotta per 7 mesi l'anno, con specifiche esenzioni delle quali dà lettura.

Interviene Psquini, in qualità di Presidente della III Commissione Consiliare Attività economiche, ricordando il lavoro svolto in modo soddisfacente che ha portato alla proposta di alcune modifiche. Propone quindi di modificare il punto 3 dell'art. 4 del Regolamento sostituendo le parole "entro il giorno cinque del mese successivo alla scadenza" con "nei termini che saranno annualmente determinati con delibera di giunta".

Il capogruppo di Uniti per Suvereto Parodi, ritornando sull'argomento del punto precedente, premette che nell'O.d.G. andrebbe inserito il Parco di Montioni gestito dalla Parchi. Dichiaro che a suo parere istituire un'imposta durante periodi di recessione è contraddittorio, il turista non va punito per essere ospite. Invita al rispetto del territorio, riferendosi alle pale eoliche e ai pannelli: "occorre stare attenti a quello che si vuole fare, se la gente deve venire si deve salvaguardare il territorio". In merito alle esenzioni ricorda di aver già segnalato alcune categorie che avrebbero diritto ad essere esentati, quali studenti e trasferisti. Rileva che rispetto alla sovracomunalità nei regolamenti istitutivi ci sono delle differenze: "l'imposta di soggiorno nasce per motivi che non hanno niente a che fare con il miglioramento del turismo, ma per sopperire alle mancate entrate della Parchi a seguito della volontà del Comune di Piombino di riprendersi la gestione dei parcheggi. Se l'imposta di soggiorno fosse istituita per le finalità indicate si potrebbe anche accettarne l'istituzione, ma non è così". Richiama l'incarico al Sant'Anna che ricalca lo studio pubblicato dall'IRPET, chiedendo se siano giustificate le somme spese per quest'incarico. "La politica non deve delegare ai tecnici la scelta. Occorre ragionare tutti insieme se non conviene investire nella promozione turistica in rete. L'obiettivo vero è quello di indirizzare la Parchi verso gli strumenti attuali di promozione". Si augura di essere contraddetto in futuro per queste opinioni.

Il Sindaco precisa che la Parchi non gestisce Montioni.

Il Consigliere Bonaguidi risponde a Parodi che i turisti per Suvereto non sono mai stati un elemento di disturbo da vessare e si dichiara ragionevolmente soddisfatto dal testo del regolamento. Trova l'imposta "incompleta" occorre farsi parte diligente perché il legislatore consenta di applicare l'imposta anche alle seconde case affittate ai turisti. Preannuncia il proprio voto favorevole.

Il Consigliere Moretti afferma che introdurre oggi l'imposta non è facile neanche per gli operatori del settore, in un momento in cui anche le strutture sono oggetto di prelievo fiscale e che per il 2012 la situazione sarà ancora più difficile essendo già stati pubblicati i listini. Esprime dubbi sui flussi turistici prospettati, teme che le risorse saranno minori e graveranno sugli operatori.

Il Sindaco precisa che il regolamento ha lo stesso impianto per tutti i Comuni, ciascuno ha considerato le proprie specificità adattandole all'occorrenza. "L'imposta di soggiorno a regime dovrebbe portare circa 2 milioni di euro, il mancato introito per la Parchi dai parcheggi ammonterà a circa 800.000,00 euro, quindi molte risorse resteranno destinate al turismo. I soldi per le ricerche del Sant'anna non sono sciupati, è importante che i Comuni investano in un istituto di chiara fama, non c'è scelta politica seria che non si basi su analisi, su uno studio in grado di fornire gli strumenti per decidere, lo studio dell'IRPET purtroppo non è durato abbastanza, vista la crisi economica. Se fosse dipeso da me avrei istituito l'imposta di soggiorno dieci anni fa."

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA il dibattito;

PRESO ATTO dell'emendamento proposto al Regolamento dell'imposta di soggiorno;

CON 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Pasquini, Parodi, Moretti, Passaglia e Paternò)

DELIBERA

di modificare il punto 3 dell'art. 4 della bozza di Regolamento dell'imposta di soggiorno sostituendo le parole "entro il giorno cinque del mese successivo alla scadenza" con "nei termini che saranno annualmente determinati con delibera di giunta".

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

DATO ATTO che l'art.4 del predetto Decreto disciplina l'imposta di soggiorno ed in particolare quanto segue:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

RITENUTO che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011 avente ad oggetto: "Procedure per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini della istituzione da parte dei Comuni della imposta di soggiorno in attuazione della delibera del Consiglio regionale n. 58 del 27 settembre 2011", con la quale veniva approvato l'allegato A nel quale vengono stabilite le procedure che i Comuni interessati ad essere riconosciuti a prevalente economia turistica e città d'arte, devono seguire per essere inseriti nell'apposito elenco regionale;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 196 del 22.11.2011 avente ad oggetto "Procedura d'urgenza per l'iscrizione dei comuni nell'elenco regionale delle località turistiche e città d'arte ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno. Istituzione ai sensi del comma 4 punto 1.1. dell'allegato alla delibera della Giunta Regionale del 24.10.2011, del panel d'indirizzo dell'ODT Provinciale, con la quale viene data la possibilità, ai comuni sprovvisti di ODT di poter entrare a far parte dell'Osservatorio Turistico di Destinazione Provinciale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 14 dicembre 2011 con la quale si approva lo schema di convenzione da stipulare tra la Provincia di Livorno ed il Comune di Suvereto per l'adesione all'ODT (Osservatorio Turistico di Destinazione) Provinciale ai sensi della D.G.R.T, n.903 del 24.10.2011;

VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 58 del 22.12.2011 avente per oggetto "richiesta alla Regione Toscana per l'iscrizione nell'elenco regionale dei Comuni turistici e città d'arte – orientamento e quantificazione per l'applicazione della tassa di soggiorno"

VISTO il decreto n. 296 del 6 febbraio 2012, del dirigente responsabile della Regione Toscana con la quale il Comune di Suvereto viene inserito nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 07-03-2012 - Pag. 3 - Comune di Suvereto

CONSIDERATO che sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di C.C. n. 58 del 22.12.2011 è stato elaborato il regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno;

RITENUTO necessario quindi procedere all'adozione del suddetto regolamento

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D. lgs.267/2000;

CON 8 voti favorevoli e 5 contrari (Pasquini, Parodi, Moretti, Passaglia e Paternò);

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'allegato Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, composto da n. 14 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto.

REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

E' istituita l'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno.

Presupposto dell'Imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio.

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Alberghi

Residenze turistico-alberghiere

Affittacamere

Bed & breakfast

Agriturismi

Campeggi

Villaggi turistici

Aree di sosta

Parchi di vacanza

- Casa per ferie

Ostelli per la gioventù

- Case e appartamenti per vacanze

Residenze d'epoca

Residence

Locazioni ad uso turistico

ART. 2 FINALITA'DELL'IMPOSTA

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare direttamente o indirettamente i seguenti interventi a favore del turismo:

Gestione del sistema parchi, dei musei e delle aree naturali e protette d'interesse locale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 07-03-2012 - Pag. 5 - Comune di Suvereto

Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti d'eccellenza anche in ambito intercomunale;

Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica;

Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali rilevanti per l'attrazione turistica;

Sviluppo di punti di accoglienza e sportelli per il turismo;

Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli Enti locali;

Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso strutture ricettive nei periodi di bassa stagione;

Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;

Progetti di formazione e aggiornamento per figure professionali del settore turistico;

Incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive all'accesso degli animali domestici e quelli di supporto ai disabili e non vedenti.

La Giunta Comunale annualmente presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Suvereto.

ART. 4 – SOGGETTI RESPONSABILI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Soggetti responsabili degli adempimenti tributari di riscossione, di versamento e di dichiarazione sono i gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi;

I gestori delle strutture ricettive, in aggiunta ai prezzi ed alle tariffe correntemente praticate, applicano le tariffe dell'Imposta di soggiorno deliberate dal Comune di Suvereto;

I gestori delle strutture ricettive riversano al Comune creditore le somme riscosse dai soggetti passivi nei termini che saranno annualmente determinati con delibera di giunta;

Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno" con l'indicazione del numero delle presenze, la durata del pernottamento suddivisa secondo le tre classi di permanenza (1= fino a cinque giorni; 2= da sei a dieci giorni; 3= oltre i dieci giorni), il mese di riferimento e l'indicazione del numero delle esenzioni. Dette informazioni dovranno essere rese compilando lo stampato predisposto dal comune che sarà inviato annualmente ai gestori delle strutture;

I dati da dichiarare devono essere riferiti a ciascuna struttura ricettiva gestita e per ognuna di esse deve essere inserito in dichiarazione un apposito foglio. A tal fine per singola struttura ricettiva si deve intendere quella struttura, ancorché complessa e/o con diversi servizi alla clientela, che per caratteristiche fisiche o di ubicazione e per caratteristiche gestionali assume un'autonomia ed unitaria rilevanza funzionale;

Nel caso di mancato pagamento da parte dei soggetti passivi dell'imposta entro la data di presentazione della dichiarazione, i gestori delle strutture ricettive devono indicare nella dichiarazione le generalità complete dei soggetti passivi morosi ed allegare copia dei documenti

fiscali di pagamento rilasciati agli stessi al fine di consentire al Comune l'applicazione della sanzione;

La Giunta Comunale può altresì ampliare il contenuto della dichiarazione annuale.

Art. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA

La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio;

La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante;

In ogni caso non può essere inferiore a € 0,50 né superiore a € 5,00 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art.6 .

ART. 6 - ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

I minori entro il dodicesimo anno di età;

I familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso strutture ricettive di cui all'art. 1;

i non residenti nel Comune di Suvereto che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 ;

Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

Le gite scolastiche;

L'imposta non si applica per un soggiorno superiore a 10 (dieci) giorni, a partire dal 11 giorno. Comunque l'amministrazione si riserva di valutare l'andamento dei pernottamenti della stagione turistica, sulla base della dichiarazione mensile di cui all'art. 4 comma 4. Pertanto la modifica al periodo di esenzione potrà essere rivalutata in sede di applicazione delle tariffe annuali da parte della Giunta Comunale;

L'imposta non si applica per i soggiorni che avvengono dal 1 novembre al 31 marzo, e comunque anticipati di una settimana rispetto alla domenica di Pasqua.

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

1. Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti concernenti il soggiorno;

2. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

3. Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 07-03-2012 - Pag. 7 - Comune di Suvereto

4. I gestori delle strutture ricettive devono adempiere a quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c) entro 60 giorni.

ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento mensile dell'imposta da parte dei soggetti gestori di cui all'art.4 comma 3, si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione tributaria da euro 100 a euro 500.

Per le violazioni concernenti le disposizioni dell'art. 6 si applica una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

Per le violazioni concernenti le disposizioni dell'art. 7 si applica una sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500.

Alle violazioni del presente regolamento si applicano tutti gli altri principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, ed in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 9, 16, e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

ART. 9 – RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ART.10 – RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dai gestori delle strutture ricettive entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 5,00.

ART. 11 - CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs n. 546/1992.

ART. 12 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'Imposta di soggiorno.

Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art 13 – ISTANZE DI INTERPELLO E CHIARIMENTI

I gestori delle strutture ricettive possono chiedere al Comune chiarimenti in ordine alla concreta applicazione dell'Imposta prospettando eventualmente anche una soluzione interpretativa. Il Comune, a mezzo del Funzionario responsabile di cui all'art. 12, risponde entro 30 giorni.

ART. 14 – DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'applicazione dell'Imposta di soggiorno decorre dal 1 aprile 2012.

PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 27-02-12

Il Responsabile
F.toBIANCHI VANIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 27-02-12

Il Responsabile
F.toBATTISTINI FIORENZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA

Il Presidente
F.to PIOLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 09-03-12 al 23-03-12 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. N. Registro Pubblicazioni.

Suvereto, 09-03-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-03-12 :

- per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
- dichiarata immediatamente eseguibile;

Suvereto, 22-03-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Suvereto, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE